

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Legge Regionale n. 9 del 05.11.91 e n. 23 del 04.07.94 – Liquidazione e pagamento dei rimborsi per spese di trasporto con mezzo proprio degli assistiti sottoposti a dialisi residenti nel territorio del D.S.S. n.4 di Mesagne. Periodo: 3° trimestre 2025 e integrazione

Dipartimento U.O.C. Distretto Socio Sanitario n. 4 – Mesagne

IL DIRETTORE VICARIO

del Distretto Socio Sanitario di Mesagne, Dr. Cesare Adriano Lucio Salerno, sulla base della relazione effettuata dal Dirigente Amministrativo Dott. Giuseppe Solito, a seguito dell'istruttoria curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Ilaria Nacci, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata:

PREMESSO che la Legge Regionale n. 9 del 05/11/1991, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 23 del 4/7/1994, rubricata "Normativa concernente le nefropatie croniche", così testualmente dispone: "art. 1 "Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico". - 1) Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art.42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità sanitaria locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici.

- 1bis) le unità sanitarie locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo. - 2) qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentono l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso. - 3) in caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. - 3bis) in caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1-bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa; - 3ter) qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentono l'utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce Rossa Italiana. - 4) i rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve di-

stanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.

Art. 2 “Erogazione di materiali d’uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale”. - 1) Le Unità sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonché in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale). - 2) Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità sanitarie locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita del dirigente del Centro dialitico, il materiale d’uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale). - 2bis) L’impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal Reg. regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d’uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento. - 3) L’Unità sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell’impianto. - 4) Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili (€ 77,47) per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili (€ 51,65) per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all’aumento dell’indice I.S.T.A.T. ed è corrisposto sulla base di domanda dell’assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento.

TENUTO CONTO che l’Assessorato alla Sanità, con la circolare regionale n.6 del 4/8/1995, ha previsto il rimborso delle spese di trasporto di andata e ritorno, sostenute dall’accompagnatore due volte nella stessa giornata, qualora il tempo occorrente a coprire la distanza dal luogo di residenza del nefropatico al centro dialitico di trattamento sia tale da consentire un rapido rientro in sede dell’accompagnatore stesso;

PRESO ATTO della Delibera n. 412 del 17/02/2023, con cui l’ASL di Brindisi ha approvato e recepito il “Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella provincia di Brindisi in trattamento dialitico” con contestuale adozione delle tariffe previste per le spese di trasporto emodialitico presenti nel suindicato Regolamento a far data dal 01.01.2023;

DATO ATTO, in relazione ai rimborsi a favore dei pazienti che si sono sottoposti a trattamento dialitico in altra ASL rispetto a quella di residenza e in Struttura privata accreditata, della sussistenza delle condizioni che giustificano la continuità del trattamento in struttura pubblica o privata transitoriamente accreditata di altra ASL come da nota del Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi PP.OO. Brindisi Francavilla e Ostuni prot. 28747 del 28/03/2023;

RILEVATO che risultano acquisite agli atti dell'ufficio istanze presentate da assistiti relative a rimborsi per l'utilizzo del mezzo proprio riferite al 3° trimestre 2025, nonché istanza relativa a rimborso per utenza (energia elettrica) per il trattamento dialitico peritoneale domiciliare e/o trattamento domiciliare con rene artificiale, riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025;

ESAMINATA la regolarità della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, è possibile procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 7.308,08** così distinta:

ASSISTITO	RIMBORSO
Ca. C.	€ 658.88
D.N.A.	€ 570.96
G.F.D.	€1.227.20
Ma. G.	€ 905.28
M.G.	€ 1.397.76
P.A.	€ 712.80
S.V.L.	€ 717.60
CO. C.	€ 825.60
T.O.	€ 292.00
	TOT. = € 7.308,08

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono richiamati e riportati;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, ai sensi degli artt.1 e 2 della L.R. n. 9 del 5/11/1991 modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 4/7/1994, la somma complessiva di **€ 7.308,08** in favore degli assistiti, quale rimborso per spese di trasporto per l'utilizzo di autovettura propria sostenute nel 3° trimestre 2025 e rimborso energia elettrica per i mesi di luglio, agosto, settembre 2025.
2. di imputare la somma di **€ 7.308,08** al conto 706.130.00060 "*Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici*" del bilancio dell'esercizio 2025 centro di costo 1.5.7.99.01.1 "Distretto Socio Sanitario di Mesagne costi comuni".

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Ilaria Nacci

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Solito

Il Vicario del Distretto S.S. n.4

Dr. Cesare Salerno

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.